

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2022-2024

In ottemperanza con la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, modificato dalla D.lgs. n. 33/2013 e coordinato con il D.lgs. 97/2016.


Redatto da:

Redazione: 27/12/2021

Ing. Piergiorgio Mariani, *Responsabile della*

Prevenzione della corruzione (R.P.C.)

Approvato: 27/12/2021

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	2	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

PREMESSA

In esecuzione del piano di razionalizzazione delle società Partecipate approvato dal Comune di Carrara e a seguito del disposto della delibera del 30.12.2016, l'Assemblea straordinaria dei Soci, in data 13.06.2017, ha deliberato:

- 1) la messa in liquidazione della società Progetto Carrara S.p.A. con la nomina del Liquidatore;
- 2) la trasformazione da Società per Azioni nella forma di Società a Responsabilità limitata;
- 3) le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente (cd. Legge Madia).

In particolare, la citata deliberazione prevedeva, tra le altre, il potere di esercitare provvisoriamente l'azienda sociale o rami della stessa se ritenuto opportuno in funzione del miglior realizzo, purché ciò sia compatibile e non in contrasto con le disposizioni vigenti che regolano le società partecipate pubbliche (*cd. esercizio provvisorio*).


Tale opzione si era resa necessaria al fine di perfezionare il passaggio dei servizi affidati alla Progetto Carrara, in forza delle convenzioni a suo tempo stipulate, quali la gestione e la manutenzione della Strada dei Marmi e dell'Impianto di lavaggio di Miseglia nonché la gestione del Piano della Sosta e a consentire - mediante appositi accordi su base sindacale ed individuale - il passaggio del personale dipendente secondo lo schema così come concordato tra le Parti.

Per effetto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione e sulla scorta di preventivi accordi Quadro con le Organizzazioni Sindacali, nel corso dell'esercizio 2018, si è proceduto al trasferimento dei dipendenti facenti parte del ramo della Sosta e altre Figure amministrative e tecniche ad altra Società partecipata (*Amia Spa poi Nausicaa*).

Nell'ambito dello stesso percorso, è stata revocata la convenzione per la Gestione del Piano della Sosta in capo alla Progetto Carrara.

In sostanza, per effetto dei passaggi intervenuti nel corso dell'anno 2018, in attesa del definitivo passaggio di tutte le competenze ad altra Partecipata, rimanevano ancora in carico della Progetto Carrara, alla data del 31.12.2021, i seguenti dipendenti:

- Ing. Piergiorgio Mariani;
- Geom. Marco Passani (*in distacco presso Nausicaa S.p.A.*);
- Geom. Emanuele Barsotti (*in distacco presso Nausicaa S.p.A.*)
- Dott. Valentina Tavarelli


	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	3	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

EMISSIONE DEL PROGRAMMA

Il Liquidatore, previo inserimento di alcune modifiche e degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti, integra il Piano triennale, già presente sul sito Trasparenza della Società Progetto Carrara, per la prevenzione della corruzione redatto in conformità ai requisiti della legge 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. n. 97/2016.

Il Responsabile per la Trasparenza assicura che il contenuto del presente documento sia divulgato, compreso e attuato a tutti i livelli dell'azienda.

Approvato il 27.12.2021

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	4	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

1. ANALISI DEL CONTESTO

La parte introduttiva di carattere generale riporta, sostanzialmente, quanto già contenuto nel Piano triennale inizialmente redatto e alla successiva prima revisione del dicembre 2018.


Pertanto, il presente *Piano* rappresenta, in concerto con il “*Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*”, un quadro ampio e completo di tutti gli aspetti e informazioni rilevanti, sia gestionali che organizzativi, della Società. Si ricorda che, con l’approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dei successivi D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016 sono stati introdotti particolari adempimenti, appositamente normati in materia di “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, nell’ambito più ampio di un sistema di prevenzione che vede la sua attuazione nell’adozione del *Piano Nazionale Anticorruzione* e quindi, conseguentemente, nella redazione, per ogni amministrazione, del *Piano triennale per la prevenzione*.

Definizione di corruzione

Il presente *Piano* rappresenta uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione: concetto, questo, che abbraccia una molteplicità di ambiti e situazioni. Comprende, infatti, quelle situazioni nelle quali si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato in cambio di vantaggi personali, ma anche ogni qualvolta emerga un malfunzionamento amministrativo a fini privati.

Applicabilità della Legge alle Società Partecipate dalla P.A.

Il *Piano Nazionale Anticorruzione* (P.N.A.), approvato con Delibera CIVIT 72/2013, stabilisce che si intendono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni così come indicato dall’art. 1 comma 2 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 tra cui si devono intendere anche le Società partecipate e quelle controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche.

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	5	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE


Come è noto, il *Piano Triennale di prevenzione della corruzione* (P.T.P.C.) costituisce il mezzo principale attraverso il quale comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica “*la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*” (art. 1 comma 5, Legge 190/2012). Detto *Piano*, quindi, rappresenta lo strumento per implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso l’individuazione di tutte le azioni capaci di ridurre il rischio di comportamenti potenzialmente corrotti.

Tra l’altro, il *Piano* redatto in conformità del comma 5 dell’art. 1 della Legge 190/2012, ha come scopo quello di definire gli adempimenti e le modalità di svolgimento degli stessi al fine di garantire alla Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione l’applicazione puntuale e precisa delle vigenti normative in materia di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e fare in modo, altresì, di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di Progetto Carrara di far emergere eventuali casi di corruzione e creare un terreno sfavorevole alla corruzione.

Il P.T.P.C. è uno strumento flessibile, modificabile in modo da ottenere un *Piano* sempre più preciso e funzionale; sino ad arrivare ad un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e/o successivi.

In particolare gli ambiti maggiormente monitorati (comma 9 dell’art. 1 della Legge 190/2012) e sotto osservazione, riguardano principalmente le attività volte a:

- a) *individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera*
- d), *obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;*

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	6	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021


- d) *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) *individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge."*

È importante, a questo punto, soffermarci sul significato del termine "rischio".

Per "rischio", infatti, si intende la possibilità di accadimento di eventi negativi che possono comportare perdite e/o danni per l'organizzazione e per le persone coinvolte; nella fattispecie il rischio è rappresentato dall'eventualità che si possano verificare fenomeni corruttivi. Adottare un modello basato sulla prevenzione del rischio significa evitare di fondare il sistema organizzativo sul metodo delle punizioni, ma cercare di costruire un sistema basato sulla previsione degli errori in modo da non commetterne.

Questo è proprio il significato intrinseco che si rileva dalla lettura congiunta dei diversi D.Lgs. nel frattempo intervenuti a norma della materia che ci occupa, finalizzato ad un rafforzamento delle politiche di prevenzione si che possano ridurre significativamente rischi corruttivi, promuovendo l'integrità come modello al quale riferirsi.

Il presente P.T.P.C. ha validità triennale e si riferisce al periodo 2022-2024. Al riguardo, tenuto conto delle premesse (*messa in liquidazione funzionale alla cessazione delle attività di gestione - nell'arco di un anno - sia del Piano della Sosta che della Strada dei Marmi e dell'Impianto di lavaggio di Miseglia*), solo al termine di ogni triennio verrà riesaminato al fine di verificare la conformità con gli obiettivi, tenendo conto della particolare situazione in cui opera la Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione, la cui messa in liquidazione con il passaggio parziale di alcune competenze (*Gestione del Piano della Sosta per la Città di Carrara*) ad altra società Partecipata (*Nausicaa*), di fatto si limita alla residuale gestione della


	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	7	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Strada dei Marmi e dell’Impianto delle Pese e dei Lavaggi di Miseglia oltre alla gestione dei contenziosi pendenti sino al completamento della liquidazione.

Anche sotto questo aspetto, rilevano ai fini che ci interessano, la sussistenza dei presupposti per la positiva conclusione della liquidazione, e ciò sulla base delle affermazioni e rassicurazioni più volte espresse dal Socio di maggioranza Comune di Carrara, più volte ribadite nei documenti ufficiali già approvati: *“Appare quindi evidente come, dalle dichiarazioni e dalle manifestazioni di volontà più volte espresse dal Socio di maggioranza, unitamente al combinato disposto delle pattuizioni sottoscritte tra la Progetto Carrara ed il Comune di Carrara e delle norme di legge applicabili, nonché dai pareri legali e contabili fatti all’uopo redigere, sia realisticamente garantito un esito positivo della Liquidazione con il soddisfacimento delle posizioni debitorie:*

- *sia attraverso le disponibilità liquide in capo alla società per crediti liquidi certi ed esigibili;*
- *sia attraverso l’obbligo da parte del Comune di Carrara ad accollarsi le spese relative al rimborso del mutuo sancito da apposita Delibera Comunale, e a sostenere le spese di gestione per portare a compimento tutte le operazioni funzionali alla liquidazione;*
- *sia infine, attraverso gli impegni assunti dall’Amministrazione Comunale a sostenere tutte le spese dirette ed indirette per la realizzazione della Strada dei Marmi (e quindi anche quelle derivanti dai contenziosi in essere in quanto ricompresi in tali spese).”*

In definitiva, la copertura delle spese per la residuale gestione e di quella dei contenziosi ancora in essere, nonché per i normali adempimenti – civilistici, amministrativi e fiscali - della liquidazione per tutta la durata prevista, è già stata definita nell’ambito del primo bilancio di liquidazione, e comunque assorbita dall’obbligo pattuito con la Convenzione stipulata il 3 dicembre 2010 e successivamente modificata il 3 gennaio 2012, che pone a carico del socio Comune di Carrara *“tutte le spese dirette ed indirette relative alla realizzazione della Strada dei Marmi ed alla sua gestione affinché la stessa risulti in equilibrio economico e finanziario”*.

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	8	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Attori e ruoli nella strategia di prevenzione


Per effetto del passaggio del Piano della Sosta in data 17/10/2018 alla società Amia (già Nausicaa) a cui seguirà poi anche il trasferimento della gestione della Strada dei Marmi e dell’Impianto di Lavaggio e delle Pese di Miseglia, è stata trasferita alla stessa Società partecipata anche buona parte del personale alle dipendenze della Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione, tra cui anche il precedente Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

In data 27/12/2018 il Liquidatore con propria determina, aveva individuato l’Ing. Piergiorgio Mariani, attualmente RUP, quale *Responsabile della prevenzione della corruzione*, che è stata egualmente confermata con propria determina del 27/12/2021.

In sostanza, si vogliono ribadire i compiti di tale figura che sono:

- Riaggiornare e riadattare il piano della prevenzione al mutato contesto aziendale interno ed esterno, Piano che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ogni amministrazione;
- riaggiornare le procedure più appropriate al fine di formare i (pochi) dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al fenomeno della corruzione,
- Verificare l’attuazione del piano e la sua idoneità;
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o mutamenti in capo all’organizzazione;
- Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- Predisporre una relazione annuale, entro il mese di febbraio contenente l’attività svolta;
- Coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione. La norma prevede la nomina di un solo Responsabile per la prevenzione della corruzione che può avvalersi anche di “referenti” laddove l’amministrazione e la gestione dei diversi aspetti gestionali siano particolarmente onerosi e delicati.

Infatti, in linea generale, il Responsabile pur avvalersi di tutto il personale che svolge attività più a rischio nell’ambito della corruzione e, come già esposto nel *Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*,

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	9	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

i referenti sono chiamati a concorrere a fornire informazioni, dati e quant'altro si renda necessario per la stesura del Piano e, soprattutto, per inibire ogni rischio corruttivo.

Nel caso specifico, stante la ridotta presenza di addetti all'interno della Struttura Societaria, il Responsabile si avvarrà della sola Dott.ssa Valentina Tavarelli.

Processo di gestione del rischio

Alla luce di quanto precedentemente detto, la gestione del rischio deve essere intesa come un processo continuo e perpetuo che ha come scopo quello di incrementare ed innalzare il livello di consapevolezza dei rischi ai quali è esposta la Società. Questo processo, attraverso la formazione e informazione del personale, può favorire il miglioramento dell'organizzazione della Società stessa.

La *mission* che si è prefissata la Progetto Carrara è quella di diffondere la cultura necessaria al fine di incrementare una continua analisi e creare un'organizzazione volta ad attuare un costante monitoraggio sia delle probabilità che dell'impatto derivante dal manifestarsi di tutti gli eventi rischiosi.

Va tuttavia rilevato che, nel corso del primo e secondo triennio in vigore del Piano, il precedente Responsabile non ha evidenziato il sorgere di alcun aspetto di rischio né interno che esterno.


Analisi del contesto interno

La Progetto Carrara è sempre stata una società a totale partecipazione pubblica, qualificata come *società in house*, cioè caratterizzata dalla mancanza assoluta di un rapporto di terzietà tra gli enti soci e la società stessa.

Come specificato nello statuto sociale, l'assenza di terzietà si riferisce ad una situazione che determina, da parte dell'Amministrazione controllante, un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo.

In virtù di tale rapporto, la Società non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione sia agli atti di straordinaria amministrazione sia ai più importanti atti di ordinaria amministrazione.

La società si configura, quindi, come una entità distinta solo formalmente dagli enti soci che hanno affidato e/o affidano i servizi e le attività di cui all'oggetto sociale. La Società svolge la propria attività esclusivamente a favore del Comune di Carrara.

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	10	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Nell'oggetto sociale era infatti specificatamente prevista anche l'attività di progettazione, direzione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, comprese opere marittime ed impianti industriali, nonché interventi di urbanizzazione.

Per svolgere la propria attività la Società si era dotata di un organico tecnico altamente qualificato in materia strutturale e tecnico-amministrativa, assolutamente in grado di far fronte alle esigenze di progettazione, di direzione lavori, di assistenza ai collaudi, di coordinamento della sicurezza, ecc. di opere infrastrutturali anche particolarmente complesse.

Tale organico nel tempo si gradualmente ridotto anche per effetto dell'ultimazione della infrastruttura Strada dei Marmi e della successiva messa in liquidazione con il passaggio delle competenze ad altra società partecipata Pubblica.


Attualmente, l'attività residuale, per di più temporalmente limitata, svolta dalla Progetto Carrara, è quella della manutenzione della Strada dei Marmi, del Centro di Controllo di pesatura e lavaggio a Miseglia.

E' importante ricordare che la Società non ha più Dirigenti, ma ha un Liquidatore volontario ed un Revisore Unico ed un organico veramente molto limitato, che sarà destinato a ridursi ulteriormente con il passaggio definitivo delle competenze della gestione della Strada dei Marmi e dell'Impianto di Lavaggio e Pese di Miseglia ad altra Partecipata individuata dal Comune di Carrara.

Di seguito si produce sia l'organigramma generale della Progetto Carrara che quello funzionale nel quale vengono indicate le aree specifiche con i nominativi dei referenti per il Piano.

ORGANIGRAMMA GENERALE:

LIQUIDATORE	REVISORE UNICO
Dott. Giorgio Dell'Amico	Rag. Roberto Lettieri

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	11	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021


GESTIONE DELLA STRADA DEI MARMI


RUP: Ing. Piergiorgio Mariani

Segreteria Dott.ssa Valentina Tavarelli

*i Geom. Emanuele Barsotti e Marco Passani sono attualmente in distacco temporaneo presso Nausicaa

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE:



	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	12	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Soggetti coinvolti e responsabilità nell'elaborazione e attuazione del piano

Stante l'ormai limitata struttura dell'Organigramma aziendale il rischio di corruzione risulta essere – anche solo potenzialmente - veramente poco significativo. Spetta comunque al Responsabile la prevenzione della corruzione ogni qualvolta ci sia la necessità e comunque sistematicamente al fine di garantire un monitoraggio adeguato e costante di ogni attività.

In ogni caso:

- Il Liquidatore è colui il quale adotta gli indirizzi, approva il *Piano per la prevenzione* e nomina il Responsabile;
- *Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione*, a sua volta, integra, predispone e propone all'approvazione il suddetto *Piano*, vigila e verifica l'attuazione e l'idoneità del *Piano* coordinando l'intero sistema; predispone la relazione annuale sulle attività svolte e definisce le procedure e le azioni per la formazione della dipendente.
- Tutti coloro individuati dal Responsabile come *Referenti (nel caso di specie un solo Soggetto come emerge dall'organigramma che precede)* che dovrà volgere congrua attività informativa nei confronti del Responsabile e collaborare con il Responsabile per assicurarsi che detto *Piano* venga osservato.

Responsabilità specifiche nel P.T.P.C.

Nella seguente tabella sono riportate le indicazioni dei soggetti responsabili nelle varie fasi di elaborazione e attuazione del Piano.



	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	13	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

TABELLA DELLE RESPONSABILITA' NELLE VARIE FASI DEL P.T.P.C.		
<i>Fase</i>	<i>Attività</i>	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione	Promozione coordinamento del processo di formazione del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
	Individuazione dei contenuti del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione; soggetti individuati nel Piano
	Redazione	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Approvazione	Liquidatore
Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Attuazione delle iniziative del Piano, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dati	Soggetti indicati nel Piano
Monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio periodico da parte di oggetti interni sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione; soggetti individuati nel Piano

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	14	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Identificazione del rischio

La fase di identificazione del rischio, o meglio, delle aree a rischio, ha come scopo l'individuazione delle tipologie di eventi che possono esporre la Società a fenomeni corruttivi. L'identificazione delle aree a rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'azienda. La mappatura dei processi, è un'attività che richiede la raccolta di numerose informazioni, impegno e tempo, questo almeno per il passato (§ 3.2 dell'Allegato 1 al PNA 2019).


Nella integrazione del presente P.T.P.C. le quattro aree obbligatorie (PNA 2013) per tutte le amministrazioni individuate dalle L. 190/2012 e successive modifiche e coordinamento, risultano, in alcuni casi, non più suscettibili di rappresentare un rischio, tenuto conto che le AREE A, C e D non saranno più contemplate, proprio in considerazione e con la precisazione che – attualmente – la società Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione, risulta essere una realtà dimensionalmente limitata rispetto al passato e che è destinata a ridursi ulteriormente per effetto dell'attribuzione delle residue competenze gestorie della Strada dei marmi e dell'Impianto Lavaggi e Pese di Miseglia, ad altra società partecipata con trasferimento anche del residuo Personale dipendente.

Al momento, la società procede con i suoi compiti residuali di gestione della manutenzione della Strada dei marmi, dell'Impianto di Lavaggio e delle Pese, e con il medesimo Organigramma sopra riportato e ciò fino alla decisione che l'Ente di riferimento non vorrà assumere circa il definitivo passaggio di tutte le competenze, naturalmente ad eccezione del contenzioso pendente che rimarrà in carico della Progetto carrara S.r.l. in liquidazione.


Residua pertanto ancora la sola AREA B, anche questa sino al passaggio delle competenze ad altra Partecipata.

AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture
--------	---

Per identificare i rischi specifici di cui all'AREA B è stata riportata la tabella che segue le indicazioni degli allegati 2 e 3 redatti dall'A.N.A.C., con l'obiettivo di isolare le situazioni che l'Ente ha previsto specificatamente per le Pubbliche Amministrazioni:

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e</i> <i>coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>		15	
			Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Revisione	02
			Data	27 DICEMBRE 2021

B) AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			IL RISCHIO SPECIFICO È APPLICABILE? SI/NO	IN CASO DI NON APPLICABILITÀ INDICARE LE MOTIVAZIONI
Processo interessato	Sotto processo	Rischio specifico		
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Definizione dell'oggetto di affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del metodo procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	NO	L'AZIENDA NON EFFETTUA AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i presupposti	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori creano i presupposti per concedere eventuali extra guadagni non essendo vincoli temporali ben definiti	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Varianti	ammissioni di varianti al fine di far recuperare all'appaltatore lo sconto effettuato in sede di gara o garantirgli guadagni extra	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti di subappalto quando in realtà si tratterebbe di forniture	SI	
Affidamento di lavori, servizi, forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	SI	

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	16	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021


Il presente elaborato costituisce la Parte Generale che contiene i principi cardine del Piano. Per quanto attiene alla Parte Speciale, specifica per le singole attività esercitate, rileva quanto detto in precedenza circa la minima e residuale portata dell'attività effettivamente svolta, il fatto che la stessa sia comunque destinata a cessare, e il limitato numero dei Soggetti coinvolti nei processi decisionali e operativi. In sostanza: il Liquidatore, il RUP che è anche l'RPC, una dipendente amministrativa/segreteria.

3. MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anche nel presente aggiornamento del Piano, vengono riportate le misure generali quali le iniziative, azioni, strumenti, percorsi la cui messa in opera è considerata rilevante per l'attività di prevenzione. L'insieme delle misure costituisce il nucleo centrale della strategia di prevenzione, che tiene conto delle regole, dei soggetti, delle condizioni, delle organizzazioni. È opportuno sottolineare come il presente documento, rappresenti sia la pianificazione che la programmazione: ovverossia le strategie, gli obiettivi, le azioni e le misure da attuare. Si deve tener presente che l'art. 1 comma 14 della legge 190/2012 prevedeva che *“la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*. Da questa formulazione emerge la volontà di coinvolgere tutti i dipendenti nelle attività di prevenzione, mediante il contributo secondo le rispettive funzioni, sia per l'attuazione delle misure che per la promozione della cultura dell'integrità. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare norme, misure e azioni al fine di prevenire il rischio di corruzione e gli stessi sono altresì tenuti a prestare, quando richiesto, la propria collaborazione al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione.

Il codice di comportamento è una delle principali misure che sono state previste e rivisitate nel Piano Nazionale Anticorruzione. Al riguardo, si ribadisce quanto già riportato in occasione della stesura del primo Piano 2016-2019, ovvero che il Consiglio di Amministrazione, in data 30.03.2012 aveva approvato:

- il codice etico;
- il codice disciplinare;

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	17	
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Codice	P.T.P.C.
		Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021


- il modello organizzativo parte generale (*inquadramento normativo, reati e sanzioni*) e parte speciale Cap. I (*descrizione della società ed individuazione sommaria delle relative attività e competenze, descrizione della metodologia seguita nella predisposizione del modello, obiettivi perseguiti dalla società*).

In tema di conflitto di interessi, la norma di riferimento è quella dell'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 che introduce l'art. 6 bis nella legge 240/1190 nella parte in cui tratta del responsabile del procedimento: *“Il responsabile unico del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”*.

Nell'ambito di applicazione del precedente triennio, il Responsabile non ha mai evidenziato all'Organo Amministrativo alcuna potenziale insorgenza della problematica in questione.

Il Whistleblower, costituisce il caso in cui un dipendente che esegue segnalazioni di illeciti. In particolare *“fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatori, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.”*

Il *whistleblower* è quindi colui il quale testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dei propri compiti e decide di segnalarlo a una persona o autorità che possa agire al riguardo. Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o

	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	18	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

irregolarità a danno dell'interesse pubblico con esclusione delle lamentele di carattere personale del segnalante.

Nell'ambito di applicazione del precedente triennio, il Responsabile non ha mai evidenziato all'Organo Amministrativo alcuna potenziale insorgenza della problematica in questione.


Per quanto attiene al principio della "Rotazione degli incarichi", vale quanto già detto in merito alla esiguità dell'Organigramma aziendale che sarà destinato ad annullarsi completamente con il passaggio definitivo dei Dipendenti ad altra società partecipata.

Per i giudizi di responsabilità per danno all'immagine, la legge 190/2012 (comma 62) fornisce indicazioni per individuare l'entità del danno: *"si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"* (ora art. 1, comma 1 sexies, legge 20/1194). Il presupposto è la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato.

Nell'ambito di applicazione del precedente triennio, il Responsabile non ha mai evidenziato all'Organo Amministrativo alcuna potenziale insorgenza della problematica in questione.

Per il principio dell'invarianza finanziaria, le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività ed agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, risulta essere uno strumento fondamentale della prevenzione del rischio della corruzione, anche in linea ai principi costituzionali che le amministrazioni devono avere con il cittadino. La pubblicazione di tali informazioni è garantita e assicurata con le modalità contenute e descritte sia nel P.T.T.I. che nel P.T.P.C.


	LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 <i>così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	19	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Nella *home page* del sito istituzionale www.progettocarraraspa.it è stata inserita una apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” in cui vengono inseriti tutti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto della pubblicazione. La sezione è adeguatamente accessibile. È assolutamente vietato applicare filtri o altri meccanismi che possano in qualche modo ostacolare l’accessibilità anche tramite i motori di ricerca. Deve essere istituito anche un archivio nel quale conservare i dati pubblicati una volta terminato il periodo obbligatorio di pubblicazione. La sezione deve essere organizzata secondo uno schema unico nazionale, per soddisfare esigenze di uniformità. La pubblicazione deve avvenire in formato di tipo “aperto”. Dati, documenti e informazioni devono essere pubblicati ed aggiornati tempestivamente, in formato digitale idoneo; devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, e comunque fino a quando gli atti pubblicati producono effetti.

La decorrenza della durata è il 1 gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.

L’*accesso civico* deve intendersi come il nuovo diritto di richiedere i documenti, le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare qualora non siano nella sezione web “*amministrazione trasparente*”. È un diritto esercitabile da chiunque, gratuito, non deve essere motivato (*caratteristica che lo rende diverso dall’ “accesso agli atti” di cui alla legge 241/1990*). In caso di richiesta di pubblicazione l’azienda, nella persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, la pubblicazione dovrà avvenire entro 30 giorni con comunicazione al richiedente di avvenuta pubblicazione e indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

La rendicontazione “*a richiesta*” e “*periodica*” viene fornita dal Responsabile Prevenzione e Corruzione sia su semplice richiesta nel caso della prima ipotesi, che ogniqualvolta dovessero essere affrontate e gestite attività a rischio rilevante di corruzione nel caso della seconda ipotesi. In tali casi il RPC è tenuto ad informare tempestivamente il Liquidatore.

	<i>LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 così come modificato dal D.Lgs. 33/2013 e coordinato con il D.Lgs. 97/2016</i>	20	
		Codice	P.T.P.C.
	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Revisione	02
		Data	27 DICEMBRE 2021

Circa la formazione del Personale, stante la mancanza delle aree all'interno dell'organigramma aziendale, l'attività residuale di gestione è svolta direttamente dal RUP che, si ricorda è anche il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, previa autorizzazione del Liquidatore che ne sottoscrive le Determine di spesa sottoposte alla sua approvazione.

L'aggiornamento del Piano, per quanto riportato nelle motivazioni in premessa, viene effettuato ogni triennio, fatti salvi più specifici aggiornamenti che potranno avere una cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normative in materia.